



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 DEL 16/02/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019. ANNO 2023.

L'anno **2023**, addì **16** del mese di **febbraio** alle ore **14:20**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **ALESSANDRO DONATI**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
NARDI STEFANO	ASSESSORE	Presente
BIANCHI CRISTIANO	ASSESSORE	Presente
CORTECCI SERENA	ASSESSORE	Presente
PINGARO GRAZIA	ASSESSORE	Presente
BOLDRINI SAMUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **GIULIO NARDI**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2023
Numero: 127

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019. ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 816 e ss che ha previsto l'istituzione ed ha dettato la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari nonché l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati a decorrere dal 1 gennaio 2021;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 secondo la quale il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi e sostituisce:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817 L. 160/2019, prevedeva che il Canone dovesse assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate sostituite dal canone, comunque fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

DATO ATTO che le tariffe per l'anno 2023 sono state lievemente modificate in ottemperanza agli attuali impianti normativi, come risultante dagli schemi di tariffa allegati (ALL A, B, C)

VISTO il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari - Testo coordinato a seguito delle modificazioni apportate con Deliberazione Consiliare n. 17 del 28/02/2013, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU, TARI e addizionale IRPEF, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

DATO ATTO che la Legge 160 del 2019, al comma 836, statuisce che con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ma a seguito di valutazione di carattere economico e di opportunità, necessarie si intende continuare a erogare questo storico servizio, occorre da oggi pensare alle pubbliche affissioni come a un servizio pubblico che viene utilizzato a richiesta dall'utente e gestito direttamente dall'ente, o dal suo concessionario, e posto in essere non per obbligo istituzionale;

RITENUTO quindi approvare i prospetti delle tariffe predisposti a tal fine per l'anno 2023, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale (All. A, B, C);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/03/2021 di approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43)

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - in cui viene statuito che " le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,..." sono allegati al Bilancio di Previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del suddetto D.Lgs 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l'anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che con decreto Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, tale termine era stato differito al 31 marzo 2023 e che in ultimo il comma 775 della legge di bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, proroga tale termine al 30 aprile 2023;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2023 del bilancio. Disposizioni"

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet e pertanto procedere nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U.O.E.L;

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, 241;

Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le tariffe del Canone unico per l'anno 2023 come da prospetti allegati (A, B, C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
3. di dare atto che Legge 160 del 2019, che, al comma 836, statuisce che con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e che questo Ente intende, a seguito di valutazione di carattere economico e sociale e di opportunità, continuare a erogare questo storico servizio,
4. di dare atto che il termine per la scadenza del pagamento è fissato dal Regolamento Comunale vigente rispetto alle diverse componenti del Canone Unico patrimoniale
5. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe nel rispetto delle disposizioni di legge e del TUEL;
6. di significare la presente ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza con votazione separata ed all'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. ALESSANDRO DONATI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI